// GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 | **ROMA** — SABATO 12 MAGGIO | **NUM. 112**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 7

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato C, sulla Sanità pubblica e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

A prevenire infrazioni ai divieti imposti colle precedenti ordinanze 13 febbraio e 18 aprile nn. 4 e 6 dell'anno in corso:

Decreta:

A datare dal giorno 10 del corrente mese dai porti esteri del Mediterraneo e dell'Adriatico, ai quali non siano applicabili le prescrizioni delle sopracitate ordinanze, non sarà permesso d'importare nel Regno gli stracci ed abiti usati destinati al commercio non che le pelli non conciate, la lana, le corna, le unghie, le ossa e gli altri avanzi di animali bovini ed ovini, se non alla condizione che tali effetti siano accompagnati da un certificato di origine da rilasciarsi dall'Autorità del luogo d'imbarco e da vidimarsi dal Console o dall'Agente consolare italiano ivi residente.

I signori prefetti delle provincie marittime, le capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 8 maggio 1888

Il Ministro: CRISPI.

LEGGI E DECRETI

Il N. **5386** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Veduta la deliberazione 21 marzo 1888 del Consiglio comunale di Caltanissetta, con cui fra altro fu proposto un dazio comunale sopra alcuni generi di consumo locale non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il parere, in data del 27 marzo stesso, emesso dalla Camera di Commercio ed Arti di Caltanissetta;

Veduto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Caltanissetta è autorizzato ad esigere un dazio sulle vetrerie fine, sulle cristallerie, sulle terraglie e sulle porcellane in conformità alla qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TARIFFA.

Vetrami fini arrotati e cristalli di qualunque forma,	Quintale	L. 10 —
Terraglie ordinarie lavorate in qualsiasi forma .	id.	» 2 —
Terraglia fina, vasellami di porcellana dipinta, dorata, bianca e colorata	id.	» 10 —

NB. Sono esenti dal pagamento del dazio le bottiglie vuote portate dai particolari per proprio uso, e così uno o più recipienti della capacità non superiore a dieci litri Quando vasi o recipienti soggetti a tassa, contengono liquidi daziabili, gli stessi recipienti e vasi saranno esenti dal pagamento della tassa per essi stabilita. Sono parimenti esenti le bottiglie di vetro di color nero od oscuro.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il numero **MMDCCCCVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 marzo 1881, con cui venne autorizzato il comune di S. Angelo in Vado ad elevare il massimo della tassa di famiglia da lire 40 a 50 lire;

Veduta la deliberazione 8 ottobre 1887 di quel Consiglio comunale, approvata il 21 scorso febbraio dalla Deputazione provinciale di Pesaro e Urbino, con la quale deliberazione si stabilì che, a cominciare dal 1888, il detto massimo fosse di lire 75;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di S. Angelo in Vado di applicare, nel triennio 1888-90, la tassa di famiglia col massimo di lire settantacinque.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCCIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 3 marzo 1887, con cui venne autorizzato il comune di Montale ad applicare, pel detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 200;

Vista la deliberazione 4 ottobre 1887 di quel Consiglio comunale, approvata il 21 febbraio p. p. dalla Deputazione provinciale di Firenze, con la quale deliberazione si è stabilito di mantenere il detto massimo per l'anno 1888;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Montale di mantenere, nel 1888, il massimo della tassa di famiglia in lire duecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCCX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 dicembre 1887 del Consiglio comunale di Vill'Arielli, approvata il 14 stesso mese dalla

Deputazione provinciale di Chieti, con la quale deliberazione si è stabilito di elevare da lire 40 a lire 50, pel 1888, il massimo della tassa di famiglia;

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visto l'articolo 2 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Chieti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Vill'Arielli di applicare, nel 1888, la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCCCXI** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 8 settembre 1887, del Consiglio comunale di Campobello di Mazzara, approvata il 10 successivo ottobre dalla Deputazione provinciale di Trapani, con la quale deliberazione si è stabilito di applicare dal corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire 100, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 2 del citato regolamento;

Ritenuto che il Consiglio di Stato ha opinato che l'autorizzazione al comune ad eccedere il massimo della tassa di famiglia sia da limitarsi ad un biennio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Campobello di Mazzara di applicare, nel biennio 1888-89, la tassa di famiglia col massimo di lire cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCCXII** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 maggio 1887, con cui venne autorizzato il comune di Córreggio ad applicare pel detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 350, eccedente il limite fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione primo ottobre 1887, di quel Consiglio comunale, approvata il 22 stesso mese dalla Deputazione provinciale di Reggio Emilia, con la quale deliberazione si stabilì di mantenere per un quinquennio, la tassa di famiglia col massimo anzidetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Correggio di mantenere pel quinquennio 1888-92, la tassa di famiglia col massimo di lire trecentocinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Numero **MMDCCCCXIII** *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 maggio 1887, con cui venne autorizzato il comune di Serrastretta ad applicare, pel detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 50, eccedente il limite normale stabilito nel regolamento provinciale in lire 40;

Veduta la deliberazione del 22 dicembre 1887 di quel Consiglio comunale, approvata dalla Deputazione provinciale di Catanzaro il 18 decorso gennaio, con la quale deliberazione si stabilì di mantenere lo stesso massimo anche pel 1888;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Serrastretta di mantenere pel 1888 il massimo della tassa di famiglia in lire cinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMDCCCCXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 31 ottobre 1887, del Consiglio comunale di Pontecorvo, approvata dalla Deputazione provinciale di Caserta il 28 successivo dicembre, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia pel corrente anno col massimo di lire 100 anzichè di lire 30 quale è fissato nel regolamento della provincia per i comuni di 2ª classe;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 6 del citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Pontecorvo di applicare nel 1888, la tassa di famiglia col massimo di lire cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMDCCCCXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testamento pubblicato addì 14 marzo 1872, con il quale il defunto cav. Lorenzo Licini disponeva a favore del comune di Alano di Piave di un capitale di circa lire 45,000, coll'obbligo di amministrarlo erogandone in perpetuo le rendite in posti di studio o sussidi a giovani maschi di Alano per proseguire la loro istruzione nei Ginnasi, nei Licei, nelle Università o in Istituti parificati;

Veduti i documenti presentati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

La fondazione di studio Licini, fatta con testamento pubblicato addì 14 marzo 1872 a favore dei giovani di Alano di Piave è costituita in Corpo morale.

Articolo 2.

Lo Statuto organico per l'attuazione e l'amministrazione di detta fondazione sarà approvato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro degli Affari Esteri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Il cav. Innocenzo Nardi Dei, Consigliere della Corte di appello di Roma, è nominato, *in sostituzione* del cav. Efisio Onnis, membro della Commissione, che per l'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 è incaricata, fino al 31 dicembre 1888, di avvisare se i motivi, pei quali trattasi di destituire un impiegato civile siano tanto gravi da giustificare la perdita dell'eventuale diritto alla pensione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1888.

UMBERTO.

Crispi.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I — Sezione II

Atto di trasferimento di privative industriali.

Con atto notarile datato da Parigi e registrato in Torino il 14 aprile 1888 al n. 6514 vol. 6 atti Privati i sigg. Bang Ivan Axel Ferdinand e Ruffin Marie Charles Alfred a Parigi, hanno ceduto e trasferito ai sigg. Dansaert Florimond e Loewenstein Bernard con domicilio pure in Parigi tutti i diritti che loro competono sugli attestati di privativa industriale infradescritti:

1. Attestato 17 novembre 1884 vol. XXXIV n. 370 della durata di anni quindici a decorrere dal 30 settembre stesso anno col titolo: *procédé d'épuration de phlégmes pour obtenir la totalité de l'alcool étilyque à l'état d'alcool bon goût*: e col quale intendonsi pur compresi gli attestati completivi 6 maggio 1886 vol. XXXIX n. 151 e 10 maggio 1887 vol. XLII n. 336.

2. Attestato 7 luglio 1887 vol. XLIII n. 105 della durata di anni quindici a decorrere dal 30 giugno stesso anno col titolo: *procedimento ed apparecchio per purificare lo spirito e per rigenerare lo agente purificatore.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 17 aprile 1888 e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731

Roma, addì 8 maggio 1888.

Per il Direttore capo della 1ª Divisione E. Bollati.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO-SEGRETARIATO DI STATO — Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale.

ELENCO *degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di aprile 1888.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
97	Campari G. (Ditta) a Milano	26 marzo 1888	*Bottiglia G. Campari - Milano* - destinata a contenere i diversi liquori fabbricati dalla Ditta.
96	Fiori Ernesto di Antonio a Milano	16 febbraio 1888	Palla sferica, ovoidale o a pera di qualunque dimensione, brillantata, in argento, argento dorato e falso argentato o dorato, ad uso di oreficeria.

Roma, addì 8 maggio 1888.

Per il Direttore Capo della Iª Divisione: E. BOLLATI.

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

PROSPETTO *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall' Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			PREZZO	
		ettari	are	cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di aprile 1888	147	475	25	00	275,526 77	381,708 73
Nei mesi precedenti dell'anno finanziario 1887-1888 . . .	1391	4547	42	88	2,067,007 78	2,693,878 90
Nell'anno finanziario in corso	1538	5022	67	88	2,342,534 55	3,075,582 63
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto giugno 1887. . .	153348	631667	50	41	464,538,739 88	593,827,201 11
TOTALI dal 26 ottobre 1867 a tutto aprile 1888	154886	636690	18	29	466,881,274 43	596,902,783 74

Roma, addì 9 maggio 1888.

Il Direttore Capo della Divisione VI: GERODETTI.

Il Direttore Generale

TESIO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè: N. 50890 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50 al nome di Bettalli *Don Antonio* fu Antonio, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bettalli *Don Gaetano* fu Antonio, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento cioè: n. 870131 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50, al nome di De *Fanti* Siro, Giovannita ed Achille fu Carlo minori, sotto la patria potestà della loro madre *Pedretto* Caterina fu Guglielmo, domiciliati in Chiavenna (Sondrio), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *De Tanti* Siro, Giovannita ed Achille fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della loro madre *Pedretti* Caterina ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 aprile 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia l'interruzione della linea della Siberia presso Albazine.

I telegrammi pel Giappone e uffici della Siberia all'est di Albazine s'istradano via Turchia, riscuotendone le tasse.

Roma, 11 maggio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame di concorso ai posti gratuiti
della R. Scuola Superiore di medicina veterinaria in Milano

A mente del regolamento organico, 7 marzo 1875, N. 2433 (Serie 2ª) si fa noto, che per l'anno scolastico 1888-89 vengono vacanti presso questa Scuola tre posti gratuiti a favore delle provincie Venete e tre per le provincie Lombarde per la durata dei quattro anni scolastici successivi. La quota annua della pensione è di lire 726,39, da riscuotersi in nove rate mensili posticipate, durante cioè l'anno scolastico.

Gli studenti che aspirano al conseguimento di detti posti dovranno, entro il 17 ottobre prossimo, far pervenire a questa Direzione:

La relativa domanda in carta da bollo da 50 centesimi corredata:

1° Dalla fede di nascita.

2° Dall'attestazione di buona condotta, rilasciata dal capo dell'Istituto in cui lo studente percorse i suoi studi.

3° Dall'attestato d'aver superato gli esami di passaggio dal 2° al 3° anno di corso in un Liceo governativo o pareggiato, o quello di aver compiuti tre anni di corso e superati gli esami relativi in un Istituto tecnico.

Gli aspiranti al posto gratuito dovranno sostenere un esame di così corso stabilito dal R. decreto 7 marzo 1875.

Il detto esame è orale e scritto, verrà dato in questa Regia Scuola il giorno 30 del prossimo ottobre e verserà sulla lingua e letteratura italiana, sull'algebra elementare, sulla geometria e sulla fisica.

La prova in iscritto consiste in un componimento italiano; la prova orale in interrogazioni sopra tutte le materie dell'esame; per la prima sono concesse 4 ore di tempo, la seconda durerà un'ora.

Sono richiesti almeno 8|10 dei voti per essere dichiarati vincitori dei posti gratuiti.

Milano, 1° aprile 1888.

Il Direttore della Scuola
N. LANZILLOTTI BUONSANTI.

1

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882 n. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884 n. 2621, ed 8 maggio 1887 n. 4487, è aperto il concorso alle Cattedre seguenti:

Per Professore ordinario.

Cagliari - Università — Materia medica e farmacologia sperimentale.
Modena - id. — Clinica chirurgica operativa.
Id. - id. — Patologia speciale medica e clinica medica veterinaria.
Id. - id. — Diritto commerciale.
Palermo - id. — Diritto commerciale.
Parma - id. — Diritto commerciale.
Id. - id. — Diritto e procedura penale.
Pisa - id. — Diritto e procedura penale.
Id. - id. — Diritto internazionale.
Id. - id. — Clinica medica generale.
Siena - id. — Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Per Professore straordinario.

Bologna - Università — Materia medica e farmacologia sperimentale.
Id. - id. — Geometria proiettiva e descrittiva con disegno.
Catania - id. — Chimica generale.
Macerata - id. — Diritto costituzionale.
Messina - id. — Patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica chirurgica.
Id. - id. — Istituzioni di Diritto romano.
Id. - id. — Geografia.
Milano - Accademia scientifico-letteraria — Archeologia classica ed antichità civili greche e romane.
Modena - Università — Chimica farmaceutica.
Napoli - id. — Laringoiatria.
Palermo - id. — Psichiatria e clinica psichiatrica.
Parma - id. — Chimica farmaceutica.
Id. - id. — Chirurgia e clinica chirurgica veterinaria.
Pisa - id. — Patologia generale.
Id. - id. — Storia antica.
Siena - id. — Patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica medica.

Le domande su carta bollata e i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 6 settembre 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in 5 esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 4 maggio 1888.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

1

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE — DIVISIONE I. — SEZIONE I.

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per la nomina di 15 medici di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo.

E' aperto un esame di concorso per la nomina di 15 medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, con l'annuo stipendio di lire 2200 oltre lire 200 annne per l'indennità d'arma.

Le nomine saranno fatte a misura che si renderanno vacanti i posti.

Tale esame avrà luogo avanti apposita Commissione presso il Ministero della marina e comincierà il 1. ottobre 1888.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda scritta in carta bollata da lire una, non più tardi del 1. settembre, al ministro della marina (Segretariato generale, divisione 1ª).

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia e la patente di libero esercizio per quelle Università ov'è prescritta;
2. Atto di nascita dal quale risulti che gli aspiranti non hanno oltrepassato l'età di anni 30;
3. Certificato dell'esito di leva;
4. Certificato di buona condotta.
5. Certificato di penalità della cancelleria del Tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati;
6. Fede di stato libero, o, se gli aspiranti sono ammogliati, i titoli legali comprovanti che essi sono in grado di soddisfare alle prescrizioni della legge relativa al matrimonio degli ufficiali.

È inoltre richiesta l'attitudine fisica al servizio militare marittimo: questa ultima condizione sarà accertata mediante visita sanitaria immediatamente prima dell'esame.

A tale concorso possono essere ammessi i laureati in medicina assegnati alla 2ª o 3ª categoria nel R. esercito, quelli ascritti alla 1ª categoria che si trovano in congedo illimitato, e coloro che ottennero di ritardare il servizio obbligatorio o l'anno di volontariato al 26° anno di età.

L'esame consterà di due prove, una cioè, in iscritto e l'altra verbale.

La prova in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema di fisiologia, d'igiene, di medicina legale e di terapia. Questo tema sarà estratto a sorte tra quelli compresi nel programma della prima prova. e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti nello spazio di 6 ore, sotto la vigilanza continua di due degli esaminatori.

La prova verbale consisterà nello svolgimento di tre tesi per ciascun candidato, intorno alle seguenti materie:

Anatomia;
Patologia interna;
Patologia chirurgica.

Queste tesi una per ciascuna materia, saranno estratte a sorte fra quelle comprese nei relativi programmi.

La durata della prova verbale sarà di 20 minuti per ogni tesi.

Gli esami saranno dati colle norme stabilite dalle istruzioni per l'ammissione e l'avanzamento nel Corpo sanitario della Regia marina in data 14 luglio 1886 e a seconda dei relativi programmi.

Saranno mandati i programmi a chi ne farà richiesta al Ministero, o ad uno dei comandi in capo di dipartimento marittimo a Spezia, Napoli e Venezia.

Ai candidati che otterranno la nomina saranno rimborsate le indennità di viaggio e di soggiorno a Roma, considerandoli come medici di 2ª classe già in servizio.

La nomina al grado di medico di 2ª classe non sarà resa definitiva se non dopo l'esperimento di sei mesi di navigazione.

Roma, 16 aprile 1888.

Il Sotto Segretario di Stato
C. A. RACCHIA.

Temi per l'esame d'ammissione dei medici.

PRIMA PROVA.

ESAME SCRITTO (durata 6 ore).

Fisiologia, igiene, medicina legale, terapia.

1. Struttura, composizione chimica, e proprietà generali delle cellule, dei tessuti, e degli organi animali.

2 Morfologia, ricambio molecolare, riproduzione delle cellule, movimenti, sorgenti della produzione e del consumo di forza degli organismi elementari.

3 Alimenti e bevande dell'uomo, classificazione fisiologica chimica, valore nutritivo o digeribilità degli alimenti.

4. Struttura ed innervazione degli organi della digestione. Succhi digerenti e loro potere sulla digestione.

5. Meccanismo della introduzione e digestione degli alimenti. Assorbimento dei succhi nutritivi, vie e processi coi quali si compie, Chilopojesi, proprietà e quantità del chilo.

6 Sangue: suoi elementi morfologici e chimici, sua quantità e proprietà.

7. Struttura ed innervazioni degli organi della circolazione. Influenze di quest'ultima sui movimenti del cuore e del sistema vasale. Ritmica dell'attività cardiaca ed arteriosa; polso, sue proprietà.

8. Circolazione e movimento del sangue; forza e velocità colle quali si compie. Lavoro meccanico del cuore, pressione del sangue arterioso. Influenza della respirazione e del moto sulla frequenza del polso, sulla pressione sanguigna, e sulla velocità della circolazione.

9. Meccanica e ritmo della respirazione, forze colle quali si effettua; nervi ed organo centrale della respirazione. Cangiamenti che subisce l'aria che si respira. Formazione dell'acido carbonico, ematosi.

10. Circolazione e funzione del fegato.

11. Struttura e funzione del sistema linfatico e delle glandole sanguigne. Linfa. Formazione, trasformazione e fisiologia dei globuli sanguigni.

12. Struttura, circolazione e funzioni dei reni. Secrezioni dell'urina e suoi componenti; formazione ed origine dell'urea e dello acido urico, rapporto tra queste due sostanze; importanza della secrezione urinaria.

13. Termogenesi e temperatura dell'uomo. Rapporto fra il lavoro meccanico e la produzione del calore, e fra questo e la quantità e specie degli alimenti. Influenze del riscaldamento e raffreddamento artificiale del corpo sul grado della temperatura dell'uomo, ed effetti che ne derivano.

14 Scambio materiale dell'organismo. Perdite che soffre il corpo, e materie necessarie per riparare alle medesime; deviazione dell'equilibrio del ricambio. Effetti della fame e dell'alimentazione esclusiva di una sola o di alcune speciali sostanze alimentari sul ricambio della materia del corpo. Sorgenti e deposizione del grasso del corpo.

15. Struttura e proprietà fisico-chimiche del tessuto nervoso e muscolare, manifestazione e fenomeni dell'attività dei nervi e dei muscoli, lavoro e teoria della forza dei medesimi.

16. Funzione dei nervi cerebrali, complessività della medesima. Relazione fra gli stimoli, le sensazioni e l'idea.

17. Funzione dei nervi spinali e del sistema nervoso ganglionare. Nervi vasomatorii. Fenomeni riflessi.

18. Struttura e funzioni della midolla spinale, e del bulbo rachidiano.

19. Struttura e funzione dell'encefalo (cervello, cervelletto, protuberanza); centri della sensibilità, motilità, e della psiche; localizzazioni cerebrali.

20. Senso della vista; sistema diottrico e catottrico dell'occhio; accomodazione; apparato sensitivo; sensazione dei colori, della luce e delle distanze, angolo visuale; campo ottico.

21. Senso del gusto e dell'odorato. Senso del tatto, sensibilità generale e sue modalità.

22. Movimenti coordinati. Locomozione e Stazione. Voce e parola.

23. Aria libera ed aria rinchiusa. Composizione normale e leggi

che presiedono al suo equilibrio. Sostanze che possono renderla nociva. Quantità necessaria per la respirazione di un individuo ed alterazioni che subisce negli spazii rinchiusi ed abitati; modo di rinnovarla, effetti dell'aria viziata sulla economia animale.

24. Climi e stagioni. Effetti del caldo, del freddo, dei rapidi sbalzi di temperatura e dell'umidità sull'economia umana; mezzi e precetti per resistere contro tali agenti, e per acclimatarsi nei paesi caldi e freddi.

25. Acqua potabile, qualità e composizione, sostanze che possono renderla nociva e loro effetti; norme per farne un'analisi empirica, mezzi per depurare e rendere meno nocive le acque inquinate. Conservazione dell'acqua, e modo di rendere potabile l'acqua distillata. Effetti dell'uso smodato o insufficiente dell'acqua.

26. Condizioni edilizie e requisiti degli ospedali, cause d'insalubrità dei medesimi, mezzi per correggerle, regole igieniche generali nel governo degli ospedali.

27. Endemie, epidemie e contagi. Sorgenti e modo di propagazione, misure igieniche e profilattiche generali contro le stesse. Disinfettanti e disinfezioni.

28. Epilessia, convulsioni epilettiformi. Nosografia, etiologia, e note diagnostiche per distinguerle dalle simulate.

29. Stati morbosi che rivestano le parvenze della morte. Segni della morte apparente e della morte vera: cautele da usarsi nell'accertamento dei decessi. Soccorso agli asfissiati in genere, ed in specie agli annegati.

30. Avvelenamento, sintomi, morbi che possono imitare l'avvelenamento, soccorsi comuni ad ogni specie di avvelenamento. Classificazione dei veleni. Antidoti generali e speciali di alcuni gruppi, o di singole sostanze velenose. Procedimento medico-legale nelle autopsie per sospetto di avvelenamento.

31. Alcalini. Azione fisiologica e terapeutica generale. Preparati di sodio, potassio e litio più adoperati; indicazioni speciali, incompatibilità, dose e modi di amministrarli.

32. Emetici ed espettoranti. Azione biologica, indicazione terapeutica e controindicazione in genere. Tartaro stibiato. Kermes minerale. Apomorfina. Ipecacuana. Indicazione speciale, dose e forma ricettaria. Avvelenamento e mezzi per combatterlo.

33. Purganti, Azione fisiologica comune. Indicazione terapeutica in genere, ed in ispecie dell'olio di ricino. Rabarbaro. Senna. Aloe. Scamonea. Crotontiglio. Dose e preparazioni farmaceutiche usate.

34. Diuretici e sudoriferi. Effetti fisiologici ed indicazione terapeutica comune. Tiglio. Sarsaparilla. Condurango. Jaborandi. Acetato d'ammoniaca. Nitrato di soda e di potassa. Forma ricettaria e dose.

35. Eccitanti. Azione fisio-terapeutica comune. Indicazioni proprie degli alcoolici, caffè, muschio, canfora, valeriana, noce vomica, segale cornuta. Dose e forma per somministrarli, avvelenamenti alcoolici e trattamento dei medesimi.

36. Anestetici ed ipnotici. Azione biologica ed uso terapeutico in genere. Etere solforico. Cloroformio. Nitrito d'amile, coca, cloralio, paraldeide. Dose e modo di apprestarli. Avvelenamenti e mezzi per combatterli.

37. Astringenti e balsamici. Azione fisiologica e terapeutica comune. Indicazione speciale del tannino. Allume. Balsamo copaive. Benzoe. Olio di trementina. Catrame. Forma ricettaria e dose.

38. Antelmintici. Felce maschio. Melagrano. Panna. Cusso. Semesantonico. Azione fisiologica ed indicazione terapeutica. Dose e forma dei preparati più usati

39. Narcotici. Azione fisio-terapeutica generale. Oppio, belladonna e loro preparati, indicazioni speciali. Dose e forma per somministrarli, avvelenamenti ed antidoti.

40. Digitale. Aconito napello. Colchico. Elleboro. Curaro. Acido prussico. Azione fisiologica. Indicazione terapeutica. Forma e dose di ciascuno. Avvelenamenti e mezzi per combatterli.

41. Tonici amari. Azione fisio-terapeutica comune. Indicazioni speciali del quassio, Colombo. China e suoi alcaloidi. Forma e dose medicinale dei differenti preparati.

42. Ferro. Azione biologica. Indicazione terapeutica generale e speciale dei preparati più classici. Dose e modo di amministrarli. Cura ricostituente.

43. Mercurio e suoi preparati. Azione biologica e terapeutica. Indicazione dei preparati più comunemente usati. Forma e dose. Avvelenamento e modo di curarlo.

44. Iodo, bromo, fosforo, cloro, e loro composti. Azione fisiologica ed indicazione terapeutica comune e singolare. Dose e forma per amministrarli. Avvelenamento ed antidoti.

45. Piombo, bismuto, zinco, argento. Arsenico. Indicazione terapeutica dei preparati più in uso. Dose, forma, avvelenamenti ed antidoti.

46. Idroterapia. Azione biologica e terapeutica. Indicazioni e controindicazioni. Modi e regole per eseguirla.

47. Sostanze più utili per la clinica a ricercarsi nelle urine; reattivi e mezzi per scoprirle, significato e valore per la diagnosi e prognosi delle malattie.

48. Ricerche microscopiche più interessanti alla clinica, per la diagnosi delle malattie in genere, ad in ispecie di quelle polmonari cutanee.

SECONDA PROVA

PRIMO ESAME VERBALE (durata 20 minuti)

Anatomia.

1. Ossa del cranio e della faccia. Teschio in generale.
2. — della colonna vertebrale, del torace e del bacino.
3. Struttura e composizione delle ossa, loro unione ed articolazione in genere.
4. Muscoli della faccia e delle regioni anteriori e laterali del collo.
5. — del petto e dell'addome.
6. — del dorso e del bacino.
7. Scapola ed omero, muscoli della spalla e del braccio.
8. Ossa e muscoli dell'avambraccio.
9. Femore e muscoli della coscia.
10. Ossa e muscoli della gamba.
11. Struttura dei muscoli e dei tendini. Aponervosi principali in genere.
12. Laringe, bronchi, polmoni e pleure.
13. Lingua, faringe, esofago e stomaco.
14. Intestino e peritoneo.
15. Fegato, milza e pancreas.
16. Rognoni, vessica urinaria, organi genitali maschili.
17. Cuore, pericardio, aorta e sue principali divisioni.
18. Carotide e sue ramificazioni terminali.
19. Arteria ascellare e sue diramazioni terminali.
20. Arteria iliaca e sue diramazioni terminali.
21. Radici che formano la vena cava superiore, la inferiore e la vena porta.
22. Cervello e suoi involucri.
23. 5° e 6° paio di nervi cerebrali.
24. Pneumagastrico e gran simpatico.
25. Midolla spinale, suoi involucri e nervi che ne derivano.
26. Occhio, sua struttura, innervazione e circolazione.

SECONDO ESAME VERBALE (durata 20 minuti).

Patologia interna.

1. Febbre in genere e sua teoria.
2. Inflammazione e sua teoria.
3. Febbre tifoidea.
4. Morbillo scarlattina.
5. Vaiuolo
6. Laringite e bronchite.
7. Iperemia polmonare, broncorragia, pneumorragia.
8. Polmonite.
9. Tubercolosi miliare acuta.
10. Pleurite. Idro-pneumatorace. Empiema.
11. Pericardite; endo-miocardite. Idropericardio.
12. Vizii organici di cuore.

13. Cardiapalma nervoso, stenocardia.
14. Catarro gastrico acuto e cronico.
15. Catarro intestinale acuto e cronico.
16. Gastralgia. Atonia dello stomaco. Dispepsia.
17. Enteralgia, enterorragia.
18. Elmintiasi intestinale.
19. Peritonite, tabe mesenterica.
20. Congestione del fegato. Epatite parenchimatosa.
21 Itterizia, colica epatica.
22. Pielite, idronefrosi ed ematuria.
23. Iperemia ed emorragia cerebrale.
24. Mielite. Atassia locomotrice. Paralisi progressiva.
25. Prosopalgia, tic convulsivo, ischialgia.
26. Reumatismo articolare acuto.

TERZO ESAME VERBALE (durata 20 minuti).

Patologia chirurgica.

1. Contusioni.
2. Ferite da punta e da taglio.
3. Emorragia ed emostasia.
4. Ferite d'armi da fuoco.
5. Ferite del capo e del collo.
6 — del petto.
7. — dell'addome.
8. Fratture della clavicola e delle costole.
9. — delle ossa dell'avambraccio.
10. — del femore.
11 Lussazione dell'omero.
12. — del gomito.
13. — della mano.
14. — del piede.
15. Scottatura e congelazione.
16. Flemmone ed ascesso caldo.
17. Adenite, accesso linfatico.
18. Carbonchio, pustola maligna.
19. Congiuntivite. Cheratite.
20. Epistassi, ozena, polipi del naso.
21. Otite, otorrea, corpi estranei nell'orecchio.
22. Parulide, periodontite, stomatite, odontalgia.
23. Epitelioma della faccia e della lingua.
24. Ernia inguinale.
25. Idrocele, cirso-varicocele, ematocele.
26. Ulceri veneree e sifilitiche. Bubone. 2

RELAZIONE *intorno al concorso per la cattedra di Diritto e procedura penale nella R. Università di Catania.*

I sottoscritti, chiamati a comporre la Commissione, incaricata di giudicare dei titoli dei concorrenti alla cattedra di Diritto e procedura penale nella R. Università di Catania, hanno l'onore di sottoporre all'E. V. il risultato ed i motivi del loro giudizio.

La Commissione ha cominciato con l'osservare che trattavasi d'una cattedra, la quale, come dice il suo nome, comprende un duplice insegnamento. Fu già tempo che la procedura penale era trattata come una semplice appendice del Diritto penale, ora è campo vastissimo, che ha bisogno di studî e di cultura speciale; e mal s'appongono coloro, che credono d'aver fornita la prova della loro eleggibilità ad una cattedra di Diritto e procedura penale se, presentando lo studio anche accurato e pregevole di qualche ardua questione di Diritto, mettono in non cale la procedura, o la guardano fuggevolmente e quasi con occhio di compassione. La Commissione ha osservato inoltre che la prova d'idoneità non può esser data da coloro, i quali, pur presentando speciali trattazioni, non mostrano, con esse, di possedere la dottrina del giure penale nella sua parte generica e nella sua parte specifica. Fu in terzo luogo preliminarmente osservato che fosse pur necessario, nel valutare i titoli, il dare anche un peso all' insegnamento universitario dato con lode dai concorrenti, in conformità di quanto dispone l'art. 1. regol. del 26 gennaio 1882. La Commissione osservò, in quarto luogo, che non bisognava esser larga nel distribuire i punti di merito, essendo la cattedra, posta in concorso, una cattedra di Università di prim'ordine, e trattandosi dell'eleggibilità a professore ordinario della detta cattedra, cioè dell' apice della carriera universitaria, al quale spesso si accede dopo una prova di molti anni come incaricato e come professore straordinario.

Procedendo con la guida di questi criteri, la Commissione prese in esame i titoli dei concorrenti, qui nominati secondo il loro ordine alfabetico:

1. Barsanti Pio, professore straordinario nella R. Università di Macerata.
2 Berenini Agostino, avvocato.
3. Benevento Antonio, id.
4. Benevolo Federico, id.
5 Canfora Francesco, id.
6. De Cola Proto Francesco, libero insegnante di Diritto e procedura nella R. Università di Messina.
7. De Mauro Mario, professore ordinario di Diritto e procedura penale nella R. Università di Parma.
8. Impallomeni Giov. Batt., sostituto procuratore del Re.
9. Puglia Ferdinando, incaricato di storia del Diritto nella R. Università di Messina.
10. Rapisardi Emanuele, avvocato.
11. Semmola Giuseppe, libero insegnante nella R. Università di di Napoli.
12. Tuozzi Pasquale, libero insegnante nella R. Università di Napoli.

In quanto ai titoli del Barsanti, la Commissione ha considerato come egli abbia dato per parecchi anni un lodevole insegnamento nel Diritto e procedura penale e nella filosofia del Diritto, e per attestarlo sono documenti irrefragabili i voti espressi dalla facoltà di giurisprudenza di Macerata e dal Rettore di quella Università, non che dal Preside della facoltà legale di quell'Ateneo. Gli scritti del Barsanti dimostrano com'egli abbia trattato temi svariati di Diritto e procedura penale, quantunque abbia sfiorato appena le principali questioni. Tali sono gli opuscoli: « 1. Condizione degli innocenti nella scuola classica del Diritto criminale. (pag. 13); 2. Pentimento dei reati e suoi effetti giuridici (pag. 39, Macerata 1886); 3. Fondamenti dell'imputabilità politica del tentativo (pag. 19); 4, Il Diritto criminale ed il progresso pag. 21); 5. Sulla confessione dei rei (pag. 21); 6. Dei delitti politici in Roma (pag. 18); 7. Della calunnia (pag. 30) ». L'autore mostra senza dubbio in questi scritti un retto senso giuridico, un corredo di buoni studi, una cognizione delle principali quistioni, che riguardano i temi in discorso. Questi scritti però non furono reputati titoli sufficienti per designarlo come eleggibile all'ufficio di professore ordinario in una Università di prim'ordine. I temi non sono stati trattati dall'autore con quell'ampiezza che richiedeva la loro importanza; e le questioni sono accennate, meglio che svolte; e le poche cose dette non sempre sono ordinate ed esatte. Un lavoro di maggior lena è l' opuscolo « Del reato politico, (pag. 147, Macerata), nel quale l'autore dà una maggior prova dei suoi studi; ma l'ampiezza e la difficoltà del tema non fu superata dalla forza dell'autore, che spesso vi si mostra incerto e confuso. L'ultimo scritto del Barsanti non parve quindi alla Commissione titolo sufficiente per mutare sul di lui conto il giudizio, dato intorno ai suoi precedenti lavori, e che trovasi conforme a quello già espresso dalla Commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di Diritto e procedura penale nella R. Università di Messina. L'autore mostra senza dubbio d'avere i titoli per giustificare l'ufficio scolastico, che ora lodevolmente disimpegna ed anche per tenerlo in modo stabile; ma alla maggioranza, tre voti contro due, la Commissione ha creduto che egli, fin d'ora, non possa venir designato al Governo come un professore che possegga tutti i requisiti per esser dichiarato eleggibile a professore ordinario in una cattedra d'Università primaria.

In quanto al concorrente Berenini Agostino, la Commissione osservò sul primo volume dell'opera incompiuta « Offesa e difesa, appunti di Diritto criminale », presentato come titolo per ottenere la cattedra in concorso, che l' autore mostra molte pregevoli doti d' ingegno e di cultura, ma egli non fa altro che ripetere, nella parte speciale di que-

sto volume, le cose già annunziate come una novità dalla così detta scuola positiva, cioè che l'adulterio ed il duello non debbano essere repressi da pena, mentre molti scrittori di scuola contraria, anche ai dì nostri sostennero queste dottrine. Nella parte generale poi ripete ciò ch'è realmente nuovo nel campo di Diritto penale, cioè che il delinquente sia una varietà antropologica, un selvaggio sopravvissuto alla età preistorica, e per la sua natura organica fisio-psichiatrica, assolutamente disadatto alle condizioni della vita sociale (pag. 20); e che la giustizia penale è una semplice funzione difensiva, e che sia giustizia penale, il giudizio patologico o la diagnosi, per la quale (prima di rinchiudere in un manicomio criminale un pazzo deliquente, prima di condannare alla eliminazione perpetua dalla società un deliquente nato o incorreggibile bisogna provare la pazzia nel primo l'incorreggibilità nel secondo (pag. 23). La Commissione non crede d'entrare nell'esame di questa dottrina, e considera solo che l'autore non ha dato alcuna prova di conoscere le principali materie del Codice penale vigente in Italia, ch'è tanta parte della cattedra posta in concorso. Un altro opuscolo presentato dal Berenini ha per titolo: « Responsabilità dei duellanti »; il quale è piccola cosa e riproduce sostanzialmente i concetti già esposti nel libro «Offese e difese. » Il Berenini ha presentato in terzo luogo un opuscolo, che ha per titolo: « Limiti della prova in criminale », nel quale opuscolo non fa altro che ripetere le cose già annunziate come nuovo verbo di vita sociale dai così detti positivisti, cioè che nel dubbio si debba condannare e non assolvere l'imputato; che le schede bianche o illeggibili nel giudizio per giurati non debbano essere computate in favore dell'accusato; che non debba esser data la libertà provvisoria dopo una prima condanna, e pendente il giudizio d'Appello o di Cassazione (pag. 7); che il processo orale dev'essere la prova del fuoco, alla quale si devono saggiare le risultanze del processo scritto (pag. 38) ed altri simili pronunziati pei quali vengono estese alla investigazione ed alla prova di tutti i reati le ferree massime altra volta proclamate nei giudizi pei reati di lesa maestà nei quali bastava il dubbio per condannare ed ogni prova era buona, anche quando il figlio fosse stato costretto a testimoniare contro il proprio padre. La Commissione non ha creduto mettere in luce le conseguenze di questi principi, che furono abbandonati altra volta, non per favorire gl'imputati, ma per non confondere l'ufficio della giustizia, con quello della polizia, che si contenta del dubbio, e per non offendere altri interessi della società non meno importanti che quello di reprimere con la prova il reato. La Commissione persuasa che nello scritto procedurale del Berenini non ci sia un documento valevole a farlo presumere nel possesso della conoscenza del moderno rito penale e dei principi, che ad esso presiedono, ed essendo la sua parziale critica fondata sopra gratuite asserzioni, ha opinato che il Berenini debba esser dichiarato ineleggibile per la cattedra posta a concorso, alla maggioranza di quattro voti contro uno.

Il terzo concorrente Benevento avv. Antonio ha presentato un opuscolo intitolato: « Studi sul reato di falso documentale » (pag. 103) nel quale, dopo alcuni inesatti cenni storici e ripetizione di pochi principii, con dettato ed esposizione poco o punto scientifica, si finisce col fare una collezione di massime di giurisprudenza, che si trovano in qualunque repertorio. La Commissione quindi ha avvisato all'unanità che il Benevento sia dichiarato ineleggibile.

Il quarto concorrente Benevolo Federico ha presentato al concorso un assai pregevole volume intorno alla « Parte civile nel giudizio penale. » L'autore vi tratta con molta valentia le diverse questioni di giurisprudenza, che si attengono al tema, e dà sopra ogni punto, e giustifica la propria opinione, mostrandosi edotto di tutte le opinioni espresse dagli scrittori e stabilite dalle sentenze. L'autore però non ha trattata la parte dottrinale e scientifica di questo tema per sapere se i diritti, che oggi serbano le leggi alla parte civile nel giudizio penale abbiamo bisogno di maggior ampiezza. Un altro titolo presentato dal Benevolo ha per nome « La scuola classica e la scuola positiva, » nel quale opuscolo l'autore non ha sviluppato il tema in modo conveniente. Un terzo titolo presentato dal Benevolo è un volume che ha per nome: « Tentativo nella Dottrina e nella Giurisprudenza, » il quale è manchevole nella parte dottrinale e critica e talora enuncia idee inesatte ed immature. Il tema già trattato ampiamente da robusti scrittori meritava bene da parte dell'autore un maggior studio ed una più grave considerazione. Per queste ragioni la Commissione, a maggioranza di tre voti contro due mentre riconosce che il Benevolo non possa esser dichiarato eleggibile al grado di professore ordinario della cattedra in concorso, avvisava però che il medesimo avrebbe potuto essere dichiarato eleggibile a professore straordinario se di ciò nel presente concorso si fosse trattato.

Il sig avv. Francesco Canfora ha presentato come titoli al concorso parecchi scritti meritevoli di considerazione; sopra tutto avuto riguardo al fatto che solo da poco tempo il Canfora è uscito con la laurea dall'Università. Il libro, cui è titolo: « Reato di Bancarotta, » è pieno di molta dottrina e di molta giurisprudenza, e l'autore non solo vi risolve tutte le questioni, che finora vennero trattate sull'argomento, ma ancora solleva questioni nuove. Anche l'opuscolo che ha per titolo « Pena di morte » è lavoro pregevole, sopratutto considerando che ormai questo tema poteva dirsi esaurito, per la grande mole delle opere e degli opuscoli, che lo trattarono. Il libro « Reato d'adulterio » è anch'esso pregevole. L'autore in questo, come negli scritti considerati di sopra, rivela un ingegno acuto e robusto, una fine e rigorosa dialettica, un abito veramente scientifico. Egli però non è sembrato alla Commissione ancora completo e maturo e questo giudizio si fonda non solo sopra le inesattezze, che qua e là si riscontrano nei cennati scritti, ma ancora sull'opuscolo cui è titolo: « L'art. 33 del Codice di P. P. » nel quale l'autore per la solita vaghezza del nuovo, che si apprende ai giovani, propone correzioni e riforme, che sono inconciliabili con l'ufficio del Giudice penale, il quale è chiamato a risolvere tutti i dati della questione penale, fossero anche civili, e solo in via di singolare eccezione gli è permesso di soprassedere al suo ufficio, aspettando l'esito di civili giudizi. Questo opuscolo pertanto è assai poca cosa per ammettere che il Canfora possegga la dottrina della procedura penale nella parte speculativa e nella pratica. Manca adunque al Canfora la prova d'una parte vitale dell'insegnamento, al quale aspira, ed anche quanto al Diritto penale il suo opuscolo « Sottrazione del pegno » ha ribadito nella Commissione il giudizio ch'egli non sia ancora maturo per quest'insegnamento. Infatti la materia vi appare disordinata e confusa, con poco esatte cognizioni civili sul pegno, e sul pignoramento e sul sequestro, istituti, che hanno una diversa indole giuridica, e che come tali dànno luogo a reati di diversa specie. La Commissione quindi nel dare al Canfora un attestato di lode per la sua operosità scientifica ed i forti suoi studii, a maggioranza di quattro voti contro uno fu dolente di non poterlo dichiarare eleggibile per la cattedra posta in concorso.

Il sig. De Cola Proto Francesco, quinto dei candidati, fu senz'altro dalla Commissione dichiarato eleggibile, e ciò in vista dell'art. 4 del R. decreto 11 agosto 1884, il quale vieta che si possa revocare in dubbio l'eleggibilità di coloro, che l'ottennero nel precedente quinquennio in seguito ad un concorso per un'Università di pari grado. Il De Cola Proto fu infatti dichiarato eleggibile lo scorso anno nel concorso alla cattedra di Diritto e procedura penale nella R. Università di Messina. La Commissione pertanto intraprese l'esame ed il giudizio dei titoli del De Cola Proto unicamente allo scopo di graduarlo nella categoria degli elegibbili. E qui la Commissione osservò che il De Cola Proto con una serie numerosa di opuscoli e di libri ha mostrato una attività scientifica e forti studi. Egli però non ha mostrato originalità d'idee, nè ha portato coi suoi scritti nuovi lumi alle quistioni, che imprese a trattare. Il De Cola Proto si è studiato di dare una cert'aria di novità ad una serie di trattazioni relative ad alcuni reati speciali, che egli raggruppa sotto il titolo: « Reati contro l'economia pubblica. » Fu facile però osservare come questa rubrica non sia scientifica, perchè non c'è reato, che non influisca direttamente o indirettamente sull'economia pubblica, essendo per sè medesima, in virtù del danno politico che produce, un attentato alla pubblica sicurezza, che è il massimo fattore della produzione e dello scambio. Laonde l'autore mentre considerava e trattava come un reato contro l'economia pubblica la falsa moneta e la bancarotta, lasciava poi da

parte la falsità, ch'è poi reato contro la fede pubblica. Checchè però sia del nome, è certo che l'autore in queste trattazioni speciali, come sul « Reato di lesione personale. » sull' « Aborto ed Infanticidio » ; sulla « Scienza e codici »; sulla « Libertà individuale nella scienza e nel codici »; sull'« Ingiuria nella scienza e nel foro » non mostra quella profonda dottrina e quell'elevatezza d'idee, che sono requisiti per avere i primi onori in una graduatoria di eleggibili. L'autore senza dubbio ha mostrato di conoscere bene i due rami della cattedra posta in concorso, e sono monografie di molto pregio quella sulla « Libertà individuale nella scienza e nel codici », la quale, sebbene sia un po' debole nel propugnare le riforme procedurali, mostra tuttavia una sufficiente cognizione del nostro rito penale. Anche la monografia: « Reato di lesione personale, » è assai commendevole, non solo per le riforme, che propone, ma per la luce, che dà all'interpretazione pel nostro Diritto positivo. Tutto questo fece considerare alla Commissione, che se l'autore invece di disperdere le sue forze le avesse concentrate sopra pochi ed importanti subbietti, maggiore sarebbe il vantaggio ch'egli avrebbe arrecato alla scienza e con essa a sè medesimo nel presente concorso. L'autore però ha voluto anche invadere il campo altrui, come nelle monografie: « Aborto ed Infanticidio, » ch'è, per due terzi in un trattato di medicina legale, mentre gli sarebbe stato così facile e così proficuo di restringersi nel campo proprio.

Il prof. Mario De Mauro, sesto candidato, meritò dalla Commissione una particolare attenzione. Egli è professore ordinario di cattedra eguale a quella posta in concorso, ed in una Università di pari grado. La sua eleggibilità non ha potuto quindi venire in discussione, in base all'art. 4 lett. A del già citato decreto. In quanto poi alla sua graduazione, come eleggibile, la Commissione non si fece arrestare dalla considerazione che il suo passaggio dall'Università di Parma a quella di Catania avrebbe potuto avvenire per semplice via amministrativa, nè dal ricordare che nel concorso celebrato lo scorso anno per la cattedra di Diritto e procedura penale nell'Università di Catania, ed annullato per un'osservazione che riguardava la graduatoria di coloro, che venivano dietro al De Mauro, questi avesse ottenuto il primo posto. La Commissione, procedendo *ex novo*, in omaggio alla legge, e ad un nuovo ed autorevole membro della Commissione, il prof. Tolomei, prese ad esame le varie opere e i titoli del De Mauro. Il De Mauro è stato dichiarato eleggibile con buoni punti di merito in numerosi e precedenti concorsi per le cattedre di Diritto penale nelle Università di Siena, Bologna, Torino, Palermo. Le sue opere hanno oramai il lodevole suffragio di molte Commissioni. Egli ottenne, per concorso, la cattedra di Diritto e procedura penale nell'Università di Parma. Egli insegna da molti anni questa scienza. I suoi libri ed opuscoli sono numerosi e pieni d'idee esatte e sicure. Certo il De Mauro non vola per le alte cime, ma se ciò fu ragione perchè la Commissione non desse al De Mauro tutti i punti, dei quali poteva disporre, essa però non potè fare a meno di considerarlo in modo speciale, e di mettere in rilievo la dovizia delle ricerche storiche dottrinali e giudiziarie, con le quali egli ha studiato da tutti i lati il prisma della scienza penale. Lungo sarebbe enumerare i titoli delle 29 pubblicazioni dell'autore che si trovano indicati nell'istanza del De Mauro. La Commissione le prese tutte in serio esame e dovette convincersi che non era punto a dubitare della prevalenza del De Mauro sopra tutti gli altri eleggibili.

Il concorrente Giov. Battista Impallomeni ha meritato pure dalla Commissione uno speciale riguardo. Anche per lui l'eleggibilità era un fatto compiuto che non si poteva più discutere, in base, al già citato decreto. Anch'egli s'è provato, e sempre con onore, in parecchi concorsi, come in quello per la cattedra di Diritto e procedura penale nell'Università di Genova e di Messina. La Commissione anzi osserva che essa, in quest'ultimo concorso, fece voto al Ministro dell'istruzione, perchè all'Impallomeni fosse concessa una cattedra di Diritto e procedura penale e ciò prova il molto conto in cui essa ho tenuto l'Impallomeni. Questi non ha un ricca produzione di libri e di opuscoli. Le sue monografie sono poche e non lunghissime; ma tutte sono figlie d'una profonda meditazione del soggetto preso a trattare. Tutte rivelano una sana critica; un acume d'ingegno, una soda istruzione, un'originalità di pensiero, una cultura ammirevole Tali sono gli opuscoli: « Difesa dell'imputato nella istruzione preparatoria; Reati commessi all'estero dai cittadini o in danno dei cittadini; Della frode punibile; Del reato continuato; Della concorrenza reale e formale nei reati; Del concorso di più persone in un reato ». Quest'ultimo opuscolo specialmente, che può dirsi una completa trattazione dell'argomento, merita l'attenzione dei dotti, perchè l'autore vi ha fatto penetrare una nuova vita. Parve anzi ad uno dei commissari che l'Impallomeni dovesse prevalere sul prof. De Mauro, ma di questo parere non furono gli altri quattro commissari, i quali osservarono che l'Impallomeni non aveva presentato lavori sulla parte speciale dei reati; che, per quanto riguardava la procedura, l'Impallomeni non aveva trattato che una quistione relativa al processo istruttorio, e che da ultimo egli non aveva alcun titolo didattico. La Commissione pertanto, nel rendere una meritata lode all'Impallomeni, fu dolente che il limite del mandato ad essa affidato le impedisse di fare cosa, che vada al di là d'un efficace voto perchè un sì valido ingegno possa essere assicurato all'insegnamento universitario del Diritto penale.

Un altro candidato, della cui eleggibilità la Commissione per il citate decreto non ebbe a discutere, fu l'avv. Ferdinando Puglia. Incaricato di storia del Diritto e libero insegnante di Diritto penale nella R. Università di Messina, il Puglia fu dichiarato eleggibile lo scorso anno nel concorso alla cattedra di Diritto e procedura penale nella R. Università di Messina. La Commissione poi, venuta all'esame dei suoi titoli ha rilevato come il volume, cui è titolo « Istituzioni di procedura penale » è un trattato assai commendevole, sebbene manchi di critica scientifica intorno agli istituti procedurali, e poco o nulla dica intorno ai giudici penali. Il libro cui è titolo « Studi critici di Diritto criminale » è anch'esso, come il primo, ricco di giurisprudenza pratica e della cognizione del nostro Diritto positivo.

L'autore vi appare seguace delle dottrine positive, cioè di quelle, che si chiamano tali per contrapporle a quelle fin'ora professate. L'autore però non appartiene alla schiera di coloro, che combattono leggi, scrittori e dottrine senza conoscerli e senza averli studiati. La Commissione pertanto, rispettando pienamente la sua libertà scientifica, ha riconosciuto che il Puglia aveva in molta copia la dottrina della cattedra posta in concorso. La Commissione non entrò, nel discutere, l'indirizzo degli studi dell'autore rivelato principalmente nell'opuscolo « Risorgimento ed avvenire della scienza criminale. » Essa si ferma ai libri già indicati di sopra ed a quello, che ha per titolo « Reati di libidine e contro i buoni costumi », e bastò alla Commissione il considerare che il Puglia si mostri conoscitore della legislazione positiva, che illustra, e proceda innanzi sicuro con la conoscenza del fatto suo. Spesso il Puglia degredisce, e tal fiata ragiona come chi abbia fretta, e tal'altra del suo soggetto non vede il fondo. Egli però sempre mostra un potente ingegno, una varia cultura, una forte dialettica, e per queste doti la Commissione, pur dichiarando all'unanimità di non approvare il suo indirizzo scientifico, ha creduto in omaggio alla verità ed alla libertà scientifica di assegnare al Puglia un posto ragguardevole nella categoria degli eleggibili.

Un altro candidato al concorso è l'autore Emanuele Rapisardi, giudicato eleggibile in precedenti concorsi per cattedre di Diritto e procedura penale in Università primarie, come in quella di Palermo e di Torino. È pur vero che sono ormai decorsi cinque anni dall'ottenuta eleggibilità, ma la Commissione ha considerato che in questo lasso di tempo il Rapisardi non è stato del tutto ozioso, ed ha pubblicato altri importanti lavori, che aggiunti ai primi, già con tanto favore giudicati da altre precedenti ed autorevoli Commissioni, valgono ora sempre più a confermare il giudizio di eleggibilità pronunziato intorno al Rapisardi. Il Rapisardi fu uno dei primi in Italia a scrivere intorno al giurì ed a travagliarsi per la sua riforma in un opuscolo, che ha per titolo « Difetti della Giuria ».

Il Rapisardi fu pure uno dei primi a preoccuparsi della riforma del nostro Codice penale in due scritti, dei quali l'uno ha per titolo « Saggio d'un progetto del Codice penale », e l'altro è detto « Osservazioni intorno al Codice penale italiano ». Il Rapisardi, da ultimo, ha

portato le sue investigazioni intorno al nostro procedimento penale, ed ha sviluppato le sue idee in alcuni scritti, che hanno per titolo « Potere discrezionale del presidente delle assise; Dell'interprete nel giudizi penali ». In tutti questi scritti, sebbene l'autore si mostri manchevole della letteratura giuridica, tuttavia dà prova d'un sano criterio giuridico, di possedere idee chiare e sicure e talfiata originali, di essere addentro nello spirito delle nostre leggi positive,e di conoscere la relativa giurisprudenza. Laonde la Commissione ha creduto di assegnare al Rapisardi un posto non ultimo tra gli eleggibili.

L'avv. Giuseppe Semmola ha presentato al concorso non pochi scritti come quello sulla « Censura pubblica nei liberi ordinamenti e la repressione delle ingiurie », il « Reato di diffamazione », sul « Diritto della difesa di fronte ad un'assoluzione per insufficienza d'indizi », sulla « Idea fondamentale del diritto di punire nella sua evoluzione storica », sopra « l'ex prete cattolico ed i giurati », sulla « Latitudine da lasciare ai giudici nell'applicazione della pena ». Il Semmola ha una bella mente nutrita di forti e svariati studi; ma se i suoi scritti danno la prova ch'egli sia molto addentro nello studio del Diritto penale, non provano alla Commissione, ch'egli possegga titoli validi nel campo della procedura penale. I soli titoli, che l'autore ha presentati in questa materia sono due opuscoli assai brevi, dei quali l'uno ha per nome « Il diritto della difesa di fronte ad un'assoluzione per insufficienza di indizi », e l'altro è intitolato « L'ex prete cattolico ed i giurati ». L'autore nel primo opuscolo sostiene il concetto che quando l'imputato venne prosciolto per insufficienza d'indizi nel periodo istruttorio, debba aver la facoltà di far riaprire il processo per provare la sua innocenza e così liberarsi dalla legale minaccia che il processo si possa riaprire per sopravenienza di nuove prove. Questo fondamentale concetto dell'opuscolo non persuase la Commissione, la quale osservò che la riapertura d'un processo penale ad istanza dell'imputato sovvertirebbe l'idea cardinale del processo penale, il quale è lo svolgimento d'un'azione pubblica, affidato ad un pubblico Istituto, cioè al ministero pubblico. Non si potrebbe riaprire il processo per provare l'innocenza senza aprirlo nello stesso tempo per provare la reità; e ciò quando tace il pubblico ministero, al quale solo appartiene l'esercizio dell'azione penale. Ai mali della permanente minaccia delle ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi non si provvede sovvertendo il cardine del procedimento penale, ma dando alle medesime valore definitivo, scorso un congruo tempo, nel quale le nuove prove sperate o possibili non sopravvennero. Anche l'opuscolo « L'ex prete cattolico ed i giurati » è poca cosa. L'autore vi tratta un argomento già deciso dalla giurisprudenza nel senso che il divieto ad esercitare l'ufficio di giurato, stabilito dal N. 5 dell'articolo 3 della legge sui giurati 8 giugno 1874 non riguarda il carattere del sacerdote, che non viene più esercitato dall'ex prete cattolico, anche quando in esso permanga canonicamente il carattere di sacerdote, sebbene il Semmola opini in altro modo. La Commissione però ha giudicato in modo diverso i titoli del Semmola, relativi al Diritto penale. Il volume « Sul reato di diffamazione » (p. 326), sebbene non ancora completo, è opera che fa molto onore al Semmola, il quale vi tratta con natura e retto giudizio tutte le quistioni, che fin'ora vennero svolte intorno a questo tema. L'autore non solo le esamina coi pronunziati della giurisprudenza giudiziaria, ma coi lumi della legislazione comparata e con le opinioni degli scrittori antichi e moderni, non che con la storia del Diritto. L'autore lascia solo a desiderare un maggior sviluppo in occasione dell'esame dei progetti, che vennero fatti in Italia intorno al Codice penale. L'altro volume del Semmola « La censura pubblica nei liberi ordinamenti e la repressione delle ingiurie » è, in sostanza, un estratto del volume già di sopra esaminato, con un colore diverso, derivato dall'istituto costituzionale della censura pubblica nei governi liberi. Breve cosa è l'opuscolo sulla « Idea fondamentale del diritto di punire nella sua evoluzione storica », e così pure l'altro sul « Giuramento politico » che del resto è materia estranea alla Scienza penale Non così è dell'altro opuscolo « Quelle latitude la loi doit elle laisser au juge quant à la détermination de la peine » nel quale l'autore, sebbene brevemente come si conveniva alla relazione fatta per un Congresso, vi espone idee chiare e sane. Per queste diverse considerazioni, la Commissione mentre, alla maggioranza di tre voti contro due, crede che il Semmola non abbia ancora i requisiti necessari per avere, come ordinario, una cattedra di Diritto penale in un'Università di prim'ordine, opina che, se si fosse trattato di dichiarare il Semmola eleggibile a professore straordinario, la Commissione non gli avrebbe negato il suo suffragio.

L'ultimo candidato al concorso è l'avv. Pasquale Tuozzi; il quale ha presentato, anzi tutto un volume che ha per titolo « Elementi di diritto giudiziario penale » (pag. 399) nel quale l'autore tratta con metodo scientifico e con cognizione della giurisprudenza dottrinale e giudiziaria le varie parti della procedura penale. Le soluzioni ch'egli dà alle quistioni sono sicure ed esatte, sebbene qua e là si riscontri qualche menda; come nell'annoverare tra i reati, che non dànno luogo a costituzione di parte civile l'associazione dei malfattori, mentre questa materia non va stabilita *a priori* potendosi anche nell'associazione dei malfattori verificare il caso di chi direttamente possa esser leso civilmente da questo reato. Così pure dice l'autore che la Corte di cassazione non ha giurisdizione penale perchè non giudica del merito d'una causa (pag. 52) come se il merito fosse soltanto il fatto e non anche l'applicazione della legge al fatto, ufficio, che la Corte di cassazione spesso esercita, annullando le sentenze, che hanno male definito i fatti, ed annullando anche senza rinvio nei casi d'amnistia, prescrizione e simili. L'altro titolo del Tuozzi « Dottrina della revisione nei giudicati penali » (pag. 83) è anche lavoro molto pregevole, specialmente per la parte storica ed interpretativa, ma è manchevole nella parte dottrinale. Gli opuscoli « Sul telegrafo applicato ai bisogni della giustizia penale » (pag. 15) gli « Appunti sull'antropologia criminale » (pag. 31) possono dirsi brevi note sopra vasti ed importanti temi, che non vanno enunciati senz'essere trattati. Così pure devo dirsi dell'opuscolo « Classificazione dei reati » (pag. 26). L'ultimo libro del Tuozzi « Reati contro gli averi col fine di lucro » (pag. 436) tratta, al contrario dei predetti opuscoli, in largo modo la materia sotto il lato storico, pratico e dottrinale; ma mentre accurate e diligenti son le ricerche, che fa l'autore sotto i primi due lati, nella parte dottrinale non c'è nulla di notevole. Laonde la Commissione, mentre riconosce nel Tuozzi un merito non comune, specialmente per ciò che riguarda la procedura penale, e mentre sarebbe stata disposta a giudicarlo eleggibile se si fosse trattato di un concorso per straordinario, dichiara a maggioranza di tre voti contro due, che non può reputarlo ancora idoneo alla qualità di Professore ordinario della cattedra posta in concorso.

Così la Commissione, giunta al termine del suo lavoro, ha dichiarato eleggibili i signori De Mauro prof. Mario, con punti 40 su 50; Impallomeni avv. Giambattista con punti 36 su 50; Puglia avv. Ferdinando con punti 32 su 50; Rapisardi avv. Emmanuele con punti 31 su 50; De Cola Proto avv. Francesco con punti 30 su 50, ed ha proposto quindi a professore ordinario della Cattedra di Diritto e procedura penale nella Regia Università di Catania, il primo eleggibile professor Mario De Mauro.

Roma, 23 ottobre 1887.

La Commissione
Benedetto Crisafulli Zappalà, Presidente.
E. Brusa.
F. Mecacci.
Giampaolo Tolomei.
P. Nocito, Relatore.

Per copia conforme
Il segretario del Consiglio superiore
TIRATELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a cattedre nelle Scuole tecniche.

In conformità del disposto dall'articolo 30 del regolamento approvato con Regio decreto 21 giugno 1885, N. 3413, è aperto il concorso per soli titoli alle seguenti cattedre, che sono vacanti o potranno rendersi tali durante il prossimo venturo anno scolastico, nelle scuole tecniche governative del Regno, e cioè di

Lingua italiana,
Matematica,
Lingua francese,
Disegno,
Storia, geografia, diritti e doveri del cittadino,
Calligrafia,
Scienze naturali,
Computisteria.

I concorrenti che verranno dichiarati idonei e saranno nominati ad una cattedra, riceveranno, nella misura indicata dalla tabella *G* della egge 13 novembre 1859 e dalle leggi 30 giugno 1872 e 23 giugno 1877, lo stipendio corrispondente al grado di professore reggente o di incaricato, a seconda della materia d'insegnamento.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) non più tardi del giorno 1 giugno p. v. munite dei seguenti documenti, oltre ad altri che crederanno aggiungere per meglio dimostrare la loro idoneità:

1. Fede di nascita;
2. Attestato medico di costituzione fisica sana, non deforme ed atta alle fatiche della scuola.
3. Fedina criminale ed un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune, nel quale essi hanno la loro abituale residenza;
4. Titolo legale di abilitazione all'insegnamento cui aspirano;
5. Cenno riassuntivo, comprovato da documenti della carriera scolastica del candidato.

I documenti che non fossero presentati in originale dovranno essere stesi in carta da bollo da 60 centesimi, e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2 e 3 dovranno avere una data posteriore al 1 marzo 1888. — Tutti saranno descritti in apposito elenco.

Non è ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1888 avrà superato l'età di 40 anni, salvo se si tratti di persona che già copra uffizio governativo che dia diritto a pensione.

Le domande che perverranno al Ministero dopo il 1° giugno p. v., o che non abbiano i voluti documenti, o che non siano redatte su carta da bollo da lire 1,20, non saranno considerate.

I concorrenti a più cattedre, anche quando queste si riferiscano ad insegnamenti affini, hanno l'obbligo di presentare tante domande quante sono le cattedre alle quali aspirano o di unire a ciascuna domanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere esaminati da speciali Commissioni.

I concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il rispettivo domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Coloro i quali presero parte ai concorsi precedenti, quand'anche abbiano conseguita l'eleggibilità, dovranno ripresentarsi al concorso, qualora intendano conseguire una cattedra.

Roma, 20 aprile 1888.

Il Direttore capo
della Divisione per l'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

3

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 11 maggio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

PULLE', segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

TROMPEO presenta un elenco di cinquantasei petizioni sulle qual la Giunta è pronta a riferire.

Seguito della discussione sulle mozioni relative alla questione africana.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, rispondendo agli appunti mossi ieri dall'onorevole Baccarini all'amministrazione della guerra per ciò che concerne la liquidazioni delle pensioni ai superstiti di Dogali, dopo aver notato che in materia di pensioni il Ministero della guerra non funziona che da organo di trasmissione tra gli ospedali militari e la Corte dei conti, espone il procedimento seguito nei casi riferiti dall'onorevole Baccarini per escludere che si siano commesse non pure ingiustizie, ma nemmeno atti di poca generosità.

Aggiunge poi particolari sul risultato della pubblica soscrizione. Essa produsse 583 mila lire in gran parte già distribuite alle famiglie dei morti ed ai feriti; ma al Ministero rimangono ancora oltre dugentomila lire che verranno distribuite ai superstiti meno favoriti o dalla pensione e dai precedenti assegni.

Conclude col deporre alla Presidenza i documenti relativi alle pensioni ed al riparto del prodotto delle sottoscrizioni.

BACCARINI ringrazia il ministro, sibbene ritenga che egli non sia stato per intero esattamente informato; ma ripete, ch'egli non ha accusato ieri il ministro, ma la burocrazia la quale si attenne ad un'interpetrazione della legge che, per quanto giustificabile, non cessa di essere spietata.

Invita quindi il ministro a pubblicare i documenti tutti relativi ai quarantasette pensionati di Dogali perchè ognuno possa farsene esatto giudizio

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, dopo aver replicato che la pietà trova il suo freno naturale nella legge, dichiara che non ha difficoltà di deporre tutti i documenti desiderati dall'onorevole Baccarini.

RICOTTI domanda di parlare. (Rumori a sinistra).

PRESIDENTE prega gli oratori di non dare all'incidente un'estensione ormai eccessiva.

RICOTTI prega l'onorevole Baccarini di voler chiarire la nuova affermazione che ha lanciato oggi alla sua amministrazione relativa alla distribuzione delle onorificenze accordate ai superstiti di Dogali.

BACCARINI chiede di parlare.

PRESIDENTE prega l'onorevole Baccarini di por termine all'incidente.

BACCARINI voleva soltanto proporre che i documenti depositati dall'onorevole ministro della guerra vengano stampati.

PRESIDENTE lo invita a presentare una proposta formale a' termini del regolamento.

MARSELLI, sebbene non creda che la Camera sia un corpo tecnico nè un'ambasceria, che possano precisare la convenienza e le condizioni della pace, tuttavia crede dovere della Camera stessa di accettare l'invito del Governo esprimendo il suo pensiero sul contegno da seguire in Africa.

Non si trattiene a considerare l'idea di abbandonare Massaua, parendogli che essa raccolga ben poco consenso; ma non crede nemmeno che l'Italia, nelle condizioni presenti, possa impegnarsi in una forte azione militare in Africa. A suo avviso bisogna adottare verso l'Abissinia una politica di espansione commerciale, in modo che lo svolgimento dei traffici preceda ogni occupazione militare.

Incoraggia pertanto il Governo a persistere nella via in cui s'è messo giacchè l'obiettivo nostro dev'essere quello di un protettorato commerciale sull'Abissinia il quale ci consenta d'esercitare una legittima influenza sul Sudan e sull'Egitto.

Con ciò intende che non si debba dare troppa importanza alla frontiera e nel tempo stesso che si debbano o no abbandonare i punti già occupati, a seconda che si voglia fare una offensiva più spinta o una difensiva più raccolta.

Conclude dicendo che i destini del Mar Rosso si decidono nel Mediterraneo dove l'Italia deve esercitare la massima vigilanza, e prepararsi, con una politica di raccoglimento, a vincere nella lotta che nel bacino del Mediterraneo sarà in breve costretta a combattere. (Bravo! — Vive approvazioni).

MARTINI FERDINANDO dice che avrebbe volentieri rinunziato a parlare, se non avesse creduto necessario di spiegare le ragioni che lo hanno indotto a sottoscrivere l'ordine del giorno dell'onorevole Baccarini.

Secondo l'oratore, la spedizione di quest'anno ha valso a dare la dovuta riparazione del fatto di Dogali, dal momento che l'Italia potè raggiungere l'obiettivo che il Governo e il Parlamento si erano proposti.

Ottenuta così la soddisfazione dell'onore nazionale, mercè una lodevole condotta tenuta dal Ministero, crede che convenga risolvere il problema dell'avvenire.

A suo avviso, l'occupazione di Saati non basta, come ebbe a dichiarare anche l'onorevole presidente del Consiglio; e bisognerebbe avere la chiave dell'altipiano etiopico, occupando l'Asmara. Per questo occorrerebbe una nuova spedizione in autunno; ma se il Governo vorrà farla, il paese non è con lui; (Bene! a sinistra) ciò a prescindere dalle gravi difficoltà d'ogni natura che si opporrebbero a una impresa siffatta.

D'altronde, l'occupazione di Saati significa uno stato di guerra in permanenza coll'Abissinia, mentre noi non riusciremo nè a portarvi nè a irradiarvi la civiltà.

Non crede che l'esempio della conquista dell'India possa essere citato per consigliare noi di restare a Massaua; l'India, facile preda, fu conquistata dai commercianti inglesi, non dall'Inghilterra. E a chi domanda: che cosa direbbe l'Europa? risponde che non valeva la pena per l'Italia di costituirsi, se doveva vivere sempre in una servitù spontanea seguendo i gabinetti di Berlino e di Londra. (Approvazioni a sinistra).

Ha piena fiducia negli uomini che governano ora l'Italia; non ha fiducia nelle cose.

E sarebbe dolente che l'on. Crispi ponesse la questione di fiducia in questo argomento, poichè crede che si debba lasciare a ciascuno l'apprezzamento della propria responsabilità. (Vivissime approvazioni; applausi; molti deputati stringono la mano all'oratore).

PRESIDENTE, ha facoltà di parlare l'on. Toscanelli. (Rumori).

TOSCANELLI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che per dare espansione, solidità, importanza e pace alla nostra colonia Africana, convenga accettare la pace con l'Abissinia; alleanza che il Negus offre nella sua lettera, con lo scopo indicato di combattere insieme all'Italia i Sudanesi, e repartire il loro territorio fra gli alleati; esprime altresì il desiderio di una preventiva intelligenza coll'Inghilterra, e passa all'ordine del giorno. »

Trascurando pel momento di dire se abbia o no fiducia nel gabinetto, combatte la mozione dell'onorevole Mussi dicendo che il diritto delle alleanze e della guerra deve spettare al potere esecutivo; e soggiunge che alla Francia riesce difficile stipulare trattati, appunto perchè in quel paese debbono essere approvati dal potere legislativo.

Approva la politica africana come un atto di buona amicizia verso l'Inghilterra; e considerandola come campagna politico-militare, loda la spedizione di quest'anno e il modo come fu inspirata e condotta.

Parla delle difficoltà topografiche per arrivare all'Asmara, come vorrebbero alcuni strategici, e dei vantaggi di un'alleanza con l'Abissinia, affermando che, altrimenti, non potrà avere alcuno incremento commerciale il porto di Massaua, dove non possono convergere i prodotti dei Galla, del Goggiam, e dello Scioa.

Richiama l'attenzione della Camera sul trattato stipulato cogli Habab, affermando che, volendo mantenere l'impegno preso, l'Italia può essere costretta a combattere coi Sudanesi; e quindi si fa maggiore la opportunità d'allearsi coll'Abissinia la quale ha tutto l'interesse ad opporsi al fanatismo musulmano.

Secondo l'oratore, l'alleanza con Negus non offre che vantaggi, comunque la questione si consideri, e darebbe modo, di iniziare in Africa una fiorente colonia, (rumori) proseguendo in una politica di espansione che s'impone come conseguenza dell'aumento di popolazione. (L'oratore si riposa).

Passa ad esaminare quel che ha fatto il Governo e quello che si propone di fare; e lodando il ministro della guerra per la prudenza con cui ha diretto l'impresa, dice che sarebbe lieto se cambiasse il portafogli col presidente del Consiglio. (Ilarità).

Secondo l'oratore, si deve poter discutere di tutti i discorsi pronunziati da ministri; e quindi si crede in diritto di discutere il discorso di Torino in quella parte che si riferisce all'Africa.

Darà una rapidissima scorsa al *Libro Verde:* e comincia coll'osservare che si è mancato a tutte le convenienze e le usanze parlamentari pubblicando i documenti contenuti in questo libro, senza prima consultare l'onorevole Mancini, il quale era ministro nell'epoca a cui alcuni documenti si riferiscono.

Trova poi sconveniente la pubblicazione di molti altri documenti perchè compromettono gravemente il Re Menelik, ed il compianto ministro Depretis. E giacchè ha accennato a questo argomento, scagiona la memoria del Depretis dalle accuse indirizzategli dall'attuale presidel Consiglio.

Crede che queste accuse non siano state pensate, e fa osservare che esse sono in contraddizione con precedenti dichiarazioni dell'onorevole Crispi, rilevando come un simile contegno, se fosse stato usato in Inghilterra, avrebbe avuto delle gravi conseguenze.

Gli Abissini non sono selvaggi, come ha voluto sostenere il presidente del Consiglio e ciò è dimostrato dalle brillanti lettere del Negus.

Conchiudendo crede che il territorio colonizzabile sia quello dei Bogos e che a questo scopo bisognerebbe mirare con romana energia.

RICCIO. Rinunzia alla parola, però vuol fare una sola dichiarazione. Egli è ministeriale ma è sempre stato contrario alla politica coloniale come si è fatta in Africa, perciò avendo già replicatamente manifestato questa sua opinione, se il Ministero pone la questione di fiducia sarà costretto a non contraddirsi e quindi a votar contro.

Osserva inoltre che i cinquemila uomini del corpo speciale, vengono a costar quanto dodicimila soldati comuni e che Massaua non ha tale importanza politica o militare da meritare tanti sacrifici.

FORTIS restringerà nei più stretti confini il suo dire. Comincia con l'esaurire un fatto personale implicito. Potrebbe parere a qualcuno che egli abbia in questa questione cambiato di opinione, ora ciò realmente non è. Il suo ordine del giorno accenna alla necessità della pace ed alla opportunità che in Africa si resti a pro della civiltà, con ciò non contraddice per nulla alle altre dichiarazioni fatte fino dagli anni scorsi.

Così è esaurito l'incidente personale. La presente quistione ci sottrae alle considerazioni di partito, (Approvazioni) e ciò è provato anche dal fatto che uomini di colore diversissimo, come l'onorevole Costa e l'onorevole Martini, egli e l'onorevole Bonghi convengono nelle stesse opinioni.

Adunque qui non si tratta di una unanimità di partiti, che significa confusione di partiti, come ha detto l'onorevole Ferrari, ma di interessi grandi e generali nei quali tutti i partiti possono convenire. E non sono rari gli esempi in Inghilterra nei quali, a proposito della politica estera, l'opposizione ha votato insieme con il partito ministeriale (E' vero. Approvazioni).

Esaminiamo la quistione, spogli da qualunque preoccupazione di parte, allora essa diventa facile a risolversi. I termini che si possono porre sono due, restare o non restare in Africa. Senza ricorrere alla retorica si può scegliere un partito solo facendo appello alla ragione ed al sentimento.

Ora, l'abbandonare Massaua dopo tutto quello che è accaduto, è cosa, che non dobbiamo dissimularlo, ripugna al nostro sentimento e ripugna alla nostra ragione, perchè diminuirebbe infallibilmente il nostro prestigio in Europa. Nè si dica che tutto si è fatto per ottenere la riparazione dovuta. Anche qui guidato dal sentimento egli crede di poter affermare che qualche cosa rimanga da fare: e che se si abbandonassero le coste del Mar Rosso la riparazione non sarebbe compiuta.

Non pensa che la nostra modesta politica coloniale sia così erronea e sterile come si è voluto far credere.

Accenna alla posizione eccezionale di Massaua sulla costa de Mar-Rosso; e crede utile all'Italia, che deve avere un avvenire commerciale e marittimo, il possedere quello scalo.

Nè è esclusa la possibilità di occupare altri territori che permettano di avviare là l'emigrazione.

Anche l'onorevole Ferrari ha ammesso che abbandonare Massaua sia un danno morale; ebbene di fronte ad un danno morale così grave egli crede non si debba pensare ai pericoli non molti e piccoli ai quali il rimanere può esporre l'Italia.

Quindi bisogna restare a Massaua.

Però non si deve già fare una politica militare, nè affrontare una guerra che non sia strettamente necessaria. Restare dunque a Massaua con intenti pacifici. Ma non può la Camera indicare al Governo le condizioni di pace; con ciò si porrebbero ostacoli all'opera sua e si annullerebbe la sua responsabilità. (Approvazioni).

Bisogna lasciare al Governo l'iniziativa; è suo còmpito pensare a dare al paese una pace onorevole, spetta a lui persuadere il Negus ed il suo popolo che l'Italia non pensa a conquiste, che le armi sa adoperarle quando occorra alla difesa; ma che aspira a far provare loro i benefici della civiltà, e dei fiorenti commerci.

Confida che l'Italia mostrerà di aver quella volontà di ferro, quella costanza di propositi, senza le quali non vi è vera grandezza nè per gli individui nè per gli Stati. (Vive approvazioni)

GIUSSO svolge il seguente ordine del giorno presentato da lui e da altri deputati:

« La Camera approva la politica coloniale del Governo perchè rispondente alle dichiarazioni precedenti ed ai voti della Camera stessa;

accetta i concetti esposti dal presidente del Consiglio per ogni ulteriore nostra azione in Africa;

ed, esprimendo la sua fiducia nel Governo, passa all'ordine del giorno. »

Riconosce la necessità che la Camera dica esplicitamente l'opinione sua su questa quistione.

Forse se ci fossero state meno incertezze e si fosse lesinato meno sin dal principio, il prestigio dell'Italia sulle coste del Mar Rosso sarebbe più grande di quel che ancora non sia.

Non gli pare possibile abbandonare le posizioni tenute, senza scemare il credito d'Italia agli occhi suoi od a quelli d'Europa.

Ha fiducia nel Governo ed è certo che saprà fare il dover suo, e tenere alto il decoro del nome italiano.

Se si abbandonasse Sahati non sarebbe possibile aver pace con la Abissinia, paese nel quale la forza è tenuta in sì gran conto, e non si ha che disprezzo per i deboli o per coloro che paion tali.

È convinto che il voto della Camera accrescerà forza al Governo, e gli darà modo di garantire efficacemente gli interessi d'Italia nel Mar Rosso e di tenere alta la bandiera per la quale sono morti gli eroi di Dogali.

ARNABOLDI non farà un discorso, ma tiene a dichiarare brevemente le ragioni del suo voto. Non può accettare nessuna mozione con la quale si inviti il Governo a richiamare le truppe.

Approva la condotta del Governo, che crede ispirata da un alto sentimento del diritto e della dignità nazionale.

La seduta termina alle 6,40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BOLOGNA, 11. — Il Re e la Regina, col Principe di Napoli ed il loro seguito, uscirono da palazzo, iersera, alle ore 11, in quattro carrozze chiuse, di mezza gala, per recarsi al ballo del *Club* Felsineo.

La piazza Vittorio Emanuele era gremita di popolo plaudente, come pure le vie percorse dal corteo reale.

Le LL. MM. giunsero al *Club* Felsineo alle ore 11 1/4, accolte nella piazza prospiciente con un'ovazione clamorosa, e furono ricevute dal senatore Malvezzi, presidente, e dal Comitato delle signore, che offrì uno splendido mazzo di fiori alla Regina.

Le sale del *Club* Felsineo erano addobbate con eleganza ed affollatissime. I Sovrani intervennero al *buffet* insieme alle autorità, ai senatori ed ai deputati.

Le LL. MM s'intrattennero lungamente con Carducci.

I Sovrani rientrarono nel palazzo al tocco. Il popolo, che stazionava nelle piazze e vie percorse dal corteo reale, applaudì calorosamente le LL. MM. Seguivano musiche, suonando l'inno reale.

BOLOGNA, 11. — Fino dalle ore 7 ant., lungo le vie da percorrersi dai Sovrani e dal Principe di Napoli nel recarsi alla stazione, molto popolo si era agglomerato; le case erano imbandierate; le finestre pavesate e gremite di gente. Le Associazioni, con bandiere e musiche, si schieravano nella strada dell'Indipendenza e nel piazzale della stazione.

Le LL. MM. uscirono alle 8,30. Lungo il percorso furono entusiasticamente applaudite. Giunsero alle 8,43 alla stazione, ove le attendevano le autorità, il Comitato dell'Esposizione e molte signore. La folla era innumerevole. Le signore offrirono alla Regina mazzi di fiori.

I Sovrani rinnovarono i loro ringraziamenti per le accoglienze ricevute e ripeterono la promessa di tornare per le feste centenarie dell'Università. Strinsero, affettuosi e commossi, la mano a tutti i presenti.

Entusiasmo indescrivibile.

Il treno reale si mosse alle 8,57, accompagnato da evviva formidabili.

FIRENZE, 11. — Il treno reale è giunto alle 12,45 pom. ed è ripartito al tocco. Le LL. MM. il Re e la Regina e S. A. R. il Principe di Napoli furono ossequiati da tutte le autorità e da molte signore che offrirono un mazzo di fiori alla Regina.

PORTO SAID, 11. — È giunto il *Cavour*, salutato dalla Marcia reale, suonata sulla corazzata francese *Vauban*. L'ammiraglio francese è venuto a bordo del *Cavour* a salutare il generale di San Marzano. Questi ha visitato l'ospedale.

MASSAUA, 11. — È giunta una lettera di Kantibai Aman, secondo la quale egli era arrivato a Taconda e partiva subito per Adua, dove sarebbe arrivato domenica.

I capi da lui trovati finora lo assicurarono che le sue pratiche presso il Negus riusciranno.

BERLINO, 11. — Il bollettino sulla salute dell'Imperatore, pubblicato stamane alle ore 9, dice:

« Lo stato di S. M. negli ultimi giorni fu buono. La febbre è minima ed il sonno refrigerante, quantunque spesso interrotto. Le forze sono aumentate. »

BERLINO, 11. — La temperatura dell'Imperatore era ieri sera 37,8 gradi e stamattina 37,4. S. M. si sente abbastanza bene, quantunque le espettorazioni siano ancora abbondanti. Il nutrimento è soddisfacente.

Dalle 10 1/4 l'Imperatore è sul divano della camera di studio. Egli si è provato a camminare ed ha attraversato due volte la camera senza aiuto.

L'Imperatrice e le figlie fecero una cavalcata.

MILANO, 11. — Stamane, nel consulto tenuto dai dottori Semmola, De Giovanni e Mota Majo, fu constatato il corso regolare della pleurite, e una certa diminuzione nei sintomi congestivi del cervello. Si teme però sempre l'aggravante della generale debolezza. La febbre è discreta

MILANO, 11. — L'Imperatore del Brasile passò una giornata migliore di quella di ieri. Grazie a larghe injezioni ipodermiche di caffeina oggi non tornarono i gravissimi sintomi di esaurimento bulbare. L'infermo ha ripreso pienamente conoscenza.

Il prof. Semmola spera molto in questo rimedio. Eguale parere fu emesso nel consulto tenuto stasera, a cui presero parte l'on. senatore Bruno, il prof. De Giovanni ed il visconte Mota Majo. La febbre è mitissima. La pleurite progressiva è in via di soluzione.

PARIGI, 11. — Il *Temps* ha da Tunisi 10: « Oggi i muratori francesi e italiani fraternizzarono in un banchetto e bevettero all'unione della Francia e dell'Italia.

« I rappresentanti della stampa francese e italiana assistevano a banchetto.

« Gli operai percorsero quindi la città con bandiere francesi ed italiane, gridando: « Viva la Francia! Viva l'Italia! »

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 11 maggio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	97 67½ f. c.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 60	97 60	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	455 75	455 75	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	469 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	803 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	623 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	658 »	658 »	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	435 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	560 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	535 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1150 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	470 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	1110 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	100 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	250 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	610 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	300 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 90
	Parigi	chèques	»	»	100 57½
3	Londra	90 g.	»	»	25 34
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi. . . . } 28 maggio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Romana 1178 50, fine corr.

Az. Soc. Romana per l'Illumin. a Gaz (stamp.) 1450, fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia 1950, fine corr.

Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 225, 227 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 9 maggio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 554.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 384.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 750.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 457.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE